

lo di rate di imposta sul patrimonio.

Contro tale pucetto i coniugi Polverosi-Angelini eccipirono in giudizio che l'Istituto non poteva procedere alla subasta dell'immobile di via Pompei Magno, dato che su di esso era stato costituito, in epoca successiva alla ipoteca di L. 25.000, un vincolo a garanzia delle doti della Signora Polverosi, come è rogito Notario De Rossi, del 13 ottobre 1931.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 20 giugno-28 luglio 1941 in parziale accoglimento della tesi sostenuta dai Polverosi-Angelini, ha limitato la validità del Pucetto intimato dall'Istituto, alla somma di L. 25.000, dovuta dalla Polverosi in virtù della originaria ipoteca, ed ha rigettato, per contro, l'istanza della Polverosi relativamente alla cancellazione delle ipoteche giudiziali accese in epoca posteriore alla trascrizione del vincolo dotale, in quanto tali ipoteche, pure essendo allo stato degli atti inoperativa, non sono da ritenersi nulle avendo esse riferimento ad una obbligazione validamente contratta dalla Polverosi prima del vincolo dotale. Nella stessa sentenza, il Tribunale ha posto a carico dell'Istituto i quattro quinti delle spese di giudizio, e cioè L. 2.121,60.

In base a tale giudicato si renderebbe necessario procedere agli atti di vendita per ottenere la somma accordata dal Cu.